

REGIONE PUGLIA

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 573 II Legislatura

VII
- e
F

NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI LI-
QUAMI DI FOGNA DEI CENTRI URBANI.-

PROPOSTA DI LEGGE

R E L A Z I O N E

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA		
BARI		
6 LUG. 1978		
Prot. N°	2176	
Cat.	Cl.	Fasc.

REGIONE PUGLIA

Nel 1975, il Consiglio Regionale approvò il "Piano regionale per la depurazione e lo smaltimento dei liquami di fogna dei centri urbani" predisposto dall'Assessorato ai LL.PP. nel quadro della politica di salvaguardia del territorio dall'inquinamento.

Tale piano comprende, come noto, impianti epurativi singoli ed impianti "collettivi" a servizio di più centri abitati.

Per la realizzazione di tali impianti collettivi si è rivelata inadeguata la metodologia del loro finanziamento attraverso contributi concessi in favore dei Comuni interessati, tanto per la difficoltà di ottenere mutui dalla Cassa DD.PP., quanto per difficoltà operative connesse alla approvazione dei progetti da parte dei singoli Comuni interessati, della individuazione delle quote economiche a carico di cia scun Comune, etc..

E' emersa cioè la necessità di considerare gli impianti di depurazione collettivi opere di competenza regionale da realizzare con intervento diretto della Regione, con fondi da trarre dal proprio bilancio.

Poiché le difficoltà sopra enunciate hanno ritardato ulteriormente la realizzazione di questi impianti, con grave pregiudizio per la salute pubblica e per la salvaguardia del territorio dall'inquinamento, è divenuto oggi, estremamente urgente procedere alla loro realizzazione per non pregiudicare definitivamente ciò che appare compromesso.

La costruzione di tali impianti è indispensabile, peraltro, per poter estendere le reti di acquedotto e fognatura interne ai centri a

./.

REGIONE PUGLIA

bitati, o per dotare quelli che ne sono sprovvisti di dette reti, con siderato che non si può procedere all'ampliamento di reti interne di acquedotto e fognatura in assenza di impianti di depurazione.

La realizzazione degli stessi impianti consentirà infine la utilizzazione delle acque reflue depurate, soprattutto in agricoltura laddove si registra ancora un'enorme carenza di acqua, con enorme beneficio economico.

Il "piano" approvato dal Consiglio fornisce infatti pre wise in dicazioni al riguardo.

La proposta di legge che la presente relazione accompagna, ten de a favorire la realizzazione di tali impianti attraverso due in izia tive importanti:

- 1) trasferire alla competenza regionale la realizzazione di tali im -
pianti;
- 2) fin anziare gli stessi con fondi propri di bilancio e, nel caso di specie, attraverso la utilizzazione per l'anno 1978 di una quota parte destinati nell'attuale bilancio a "fondo globale".

La proposta di legge comprende sette articoli che stabiliscono norme essenziali per la costruzione di tali impianti. In particolare: l'art. 1 stabilisce che tali impianti collettivi sono di competenza regionale;

gli artt. 2, 3 e 4 fissano le modalità di esecuzione di tali impianti e le relative procedure nel rispetto delle borme in materia di lavori pubblici, in particolare di quelle di cui al disegno di legge in cor-

./.

REGIONE PUGLIA

so di adozione da parte del Consiglio Regionale;

l'art. 5 si occupa della gestione degli impianti allorché questi saranno realizzati;

l'art. 6 fissa in £. 18.000.000.000 l'impegno finanziario della Regione per l'esercizio finanziario 1978.-

REGIONE PUGLIA

VII

I

NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
DEI LIQUAMI DI FOGNA DEI CENTRI URBANI.

Proposta
DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DA

~~NICOLA QUARANTA~~ ~~ASSESSORE AT DI P.~~

John John John

REGIONE PUGLIA

= 1 =

ART. 1) - Gli impianti di depurazione dei liquami di fogna dei centri urbani, comprese le condotte intercomunali e le opere per il loro smaltimento o utilizzazione, a servizio di più abitati, (impianti collettivi) sono opere di competenza regionale.

REGIONE PUGLIA

= 2 =

ART. 2) - Alla realizzazione di tali impianti provvede la Regione - attraverso l'Assessorato ai LL.PP.- in uno dei seguenti modi:

- DIRETTAMENTE, a mezzo degli Uffici del Genio Civile.
- IN CONCESSIONE, con affidamento della progettazione, esecuzione dei lavori a Enti, Imprese specializzate e loro Consorzi, sulla base di apposite convenzioni, approvate dalla Giunta Regionale, su conforme parere della competente Commissione Consiliare LL.PP. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente della Giunta Regionale.

R E G I O N E P U G L I A

= 3 =

ART. 3) - I centri abitati da servire con singoli impianti collettivi sono determinati dal Presidente della Giunta Regionale, tenuto conto delle indicazioni riportate nel "Piano regionale per la depurazione e smaltimento dei liquami di fogna dei centri urbani" adottato.

REGIONE PUGLIA

= 4 =

ART. 4) - Per la realizzazione dei suddetti impianti si applicano le norme di legge vigenti in materia di lavori pubblici, e quanto altro disposto negli atti di concessione, nonché le norme della legge 10.5. 1976, n° 319.

I progetti esecutivi degli impianti e delle opere connesse sono approvati, con decreto, dal Presidente della Giunta Regionale, su conforme parere del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo, qualunque ne sia l'importo.

Il decreto di approvazione del progetto, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei lavori.

REGIONE PUGLIA

= 5 =

ART. 5) - Alla gestione degli impianti collettivi e relative opere accessorie provvedono, dopo il loro collaudo, i Comuni interessati riuniti in consorzio, ovvero l'E.A.A.P., per delega degli stessi.

Il trasferimento degli impianti dalla Regione ai Comuni interessati avviene in base a verbale di consegna corredato del certificato di collaudo.

REGIONE PUGLIA

= 6 =

ART. 6) - Al finanziamento degli impianti di cui al precedente art. 1, si provvede per l'esercizio 1978, con la somma di £. 18 miliardi, da iscrivere in apposite capitolo di bilancio, da trarre dal fondo globale disponibile nel Cap. del bilancio di previsione - esercizio 1978.

REGIONE PUGLIA

= 7 =

ART. 7) - L'Assessore ai Lavori Pubblici
se delegato, esercita le funzion
ni attribuite al Presidente del
la Giunta Regionale, dalla pres
ente legge.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Presunto che // Commissione Consili-
li.e peranni